



**DELIBERAZIONE N.26 DEL 16/04/2026
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL VALDARNO**

OGGETTO: MODIFICA DISCIPLINARE PER L'INSERIMENTO TEMPORANEO IN ALLOGGI PER IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - M5C2 - 1.3.1 Housing First APPROVATO CON DELIBERA N.19/2026

L'anno duemilaventisei e questo dì sedici (16) del mese di aprile (04), alle ore 9:30 si è riunita la Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno presso la Sala della Musica, Piazza della Libertà 1A, San Giovanni Valdarno.

Invitati con lettera di Convocazione ns. prot. n. 0007768 del 13/04/2026, risultano presenti i componenti come dettagliato nella tabella sottostante:

COMPONENTI	PRESENTE	ABITANTI 2025	QUOTE	
Sindaco Comune di BUCINE	Presente Ass. Silvia Cioni	9.921	10,55%	X
Sindaco Comune CASTELFRANCO PIANDISCO'	Presente Ass. Orietta Gagliardi	9.756	10,37%	X
Sindaco Comune di CAVRIGLIA	Presente Vicesindaco Thomas Stagi	9.513	10,12%	X
Sindaco Comune di LATERINA PERGINE V.NO	Sì	6.296	6,70%	X
Sindaco Comune di LORO CIUFFENNA	Sì	5.914	6,29%	X
Sindaco Comune di MONTEVARCHI	Presente Ass. Lorenzo Allegrucci	24.060	25,58%	X
Sindaco Comune di SAN GIOVANNI V.NO	Sì	16.503	17,55%	X
Sindaco Comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI	Presente Ass. Giulia Bigiarini	12.077	12,84%	X
TOTALE COMUNI			100%	8/8

Presiede l'adunanza la Presidente della Conferenza dei Sindaci Valentina Vadi – Sindaco di San Giovanni Valdarno.

Constatata la presenza della maggioranza dei membri e la rappresentanza delle quote di partecipazione prevista ai fini della validità della seduta:



LA CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI DEL VALDARNO

PREMESSO che con Delibera di questa Conferenza n. 29 del 13/06/2023: *“Presidente della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno NOMINA”*, viene nominato Presidente della Conferenza dei Sindaci Valentina Vadi, Sindaco di San Giovanni Valdarno e il Comune di San Giovanni Valdarno a partire dal 13/06/2023;

PREMESSO altresì che:

- il Comune di Terranuova Bracciolini ha ricoperto il ruolo di Ente capofila della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno dal 1/09/2017 al 13/06/2023 e che è stato individuato quale ente incaricato come ente attuatore di realizzazione delle progettualità finanziate dal PNRR;
- la Conferenza dei Sindaci del Valdarno ha ottenuto un finanziamento per l’Ambito Valdarno pari ad € 710.000,00 per il progetto presentato a valere sulla linea di investimento 1.3.1 “Housing first”;

RICHIAMATI:

- il Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l’Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu;
- la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci del Valdarno n.20 del 29/03/2022: “presentazione quale ATS capofila anche per l’ATS Aretino della progettualità a valere sulla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”, Sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione”;
- la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci del Valdarno n.22 del 29/03/2022: “Approvazione presentazione della progettualità a valere sulla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1, 1.2 e 1.3”;



Conferenza Zonale

dei Sindaci del Valdarno Aretino

- la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci del Valdarno n.38 del 22/07/2022: “Approvazione delle schede progetto da presentare a valere sulla Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR” con la quale la Conferenza Zonale dava mandato al Comune di Terranuova Bracciolini in quanto Ente capofila della Conferenza di inserire formalmente le schede progetto, cronoprogrammi e piani finanziari sulla Piattaforma indicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Decreto Direttoriale n.98 del 9/05/2022 con cui la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha approvato gli allegati elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale, ivi includendo l'ATS Valdarno;
- la Delibera di Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno n. 16 del 21/03/2023 “Approvazione accordo ex Art. 5 comma 6 D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione del progetto “Housing First” linea investimento 1.3.1 PNRR Missione 5 Componente 2”;
- la Delibera di Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno n. 25 del 19/07/2024 “Rinuncia progettualità “Housing temporaneo CUP C54H22000240006” linea investimento 1.3.1 PNRR, Missione 5 Componente 2; - Comune di San Giovanni Valdarno”;
- la Delibera di Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno n. 43 del 29/11/2024 “VARIATIONE SOGGETTO SUB-ATTUATORE PROGETTO HOUSING FIRST CUP C54H22000240006” in cui la la Conferenza individua il Comune di Cavriglia, in collaborazione con il Comune di Loro Ciuffenna, quale ente sub-attuatore per portare avanti il progetto Housing temporaneo CUP C54H22000240006” linea investimento 1.3.1 PNRR, Missione 5 Componente 2;

VISTO l’Accordo stipulato tra il Comune di Terranuova Bracciolini in quanto soggetto attuatore del progetto “Housing First” ed il Comune di Cavriglia quale Ente sub-attuatore e realizzatore del progetto per l’ATS Valdarno;

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione n. 19 del 20/03/2026 della Conferenza dei Sindaci del Valdarno Aretino, avente ad oggetto “*Approvazione disciplinare per l’inserimento temporaneo in alloggi per il contrasto all’emergenza abitativa - M5C2 - 1.3.1 Housing First*”, con la quale è stato approvato il Disciplinare per l’inserimento temporaneo in alloggi per il contrasto all’emergenza abitativa – M5C2 – 1.3.1 Housing First e che gli alloggi a disposizione sono collocati nei comuni di Cavriglia e Loro Ciuffenna;

CONSIDERATA la necessità di modificare il contenuto dell’articolo 3 del suddetto disciplinare, allegato alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale, nel modo che segue:

Art. 3

Tipologia strutture per l’Housing First

1. Gli alloggi a disposizione per l’Housing First sono collocati sia nel Comune di Loro Ciuffenna che nel Comune di Cavriglia e presentano le seguenti caratteristiche:



indirizzo	Posti letto MAX	n. max di ospiti
Loro Ciuffenna Via Berlinguer n.2 frazione San Giustino Valdarno	3	3
Loro Ciuffenna Via Berlinguer n.2 frazione San Giustino Valdarno	3	3
Cavriglia -via Attilio Sassi	3	3
Cavriglia - Vacchereccia	3	3
Cavriglia -via Ponte di Sasso	3	3

2. L'elenco delle strutture per l'Housing First ha carattere temporaneo e potrà essere aggiornato e modificato senza bisogno di ulteriore atto di approvazione;

RITENUTO opportuno procedere alla modifica del solo articolo 3 del disciplinare, lasciando invariato ogni altro contenuto già approvato con la citata deliberazione;

Con votazione palese e unanime dei presenti, constatata la presenza dei membri e la rappresentanza delle quote di partecipazione previste ai fini della validità delle deliberazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

1. **di modificare** l'articolo 3 del disciplinare per l'inserimento temporaneo in alloggi per il contrasto all'emergenza abitativa Conferenza dei Sindaci del Valdarno – Housing First, approvato con delibera n. 19/2026 della Conferenza dei Sindaci, nei termini che seguono.

Art. 3

Tipologia strutture per l'Housing First

1. Gli alloggi a disposizione per l'Housing First sono collocati sia nel Comune di Loro Ciuffenna che nel Comune di Cavriglia e presentano le seguenti caratteristiche:

indirizzo	Posti letto MAX	n. max di ospiti
Loro Ciuffenna Via Berlinguer n.2 frazione San Giustino Valdarno	3	3
Loro Ciuffenna Via Berlinguer n.2 frazione San Giustino Valdarno	3	3



Conferenza Zonale

dei Sindaci del Valdarno Aretino

Caviglia -via Attilio Sassi	3	3
Caviglia - Vacchereccia	3	3
Caviglia -via Ponte di Sasso	3	3


2. L'elenco delle strutture per l'Housing First ha carattere temporaneo e potrà essere aggiornato e modificato senza bisogno di ulteriore atto di approvazione;

2. di approvare l'allegato disciplinare nella nuova stesura allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di trasmettere il presente atto per opportuna competenza e/o informazione:

- ai Sindaci dei Comuni del Valdarno.

La Presidente della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno
Valentina Vadi



***DISCIPLINARE PER L'INSERIMENTO
TEMPORANEO IN ALLOGGI PER IL
CONTRASTO ALL'EMERGENZA
ABITATIVA CONFERENZA DEI
SINDACI DEL VALDARNO
-HOUSING FIRST-***

PREMESSA

A livello nazionale le politiche sociali a favore delle persone in grave marginalità trovano solo nella legge 328/2000 un primo riferimento legislativo. La disposizione è volta unicamente ad assicurare finanziamenti nel biennio successivo all'entrata in vigore della legge per interventi circoscritti che non richiamano a responsabilità istituzionali di largo respiro e continuative nel tempo. Con la riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001 (l. cost. n. 3/2001) le politiche sociali sono rientrate nella competenza residuale delle Regioni, le uniche titolate ad oggi quindi alla legislazione e programmazione dei servizi anche in materia di povertà estrema. I Comuni, singoli o associati in ambiti territoriali ai sensi della legge 328/2000 si occupano tipicamente di progettare, gestire ed erogare servizi e interventi rivolti alla grave marginalità senza vincoli derivanti dalla normativa nazionale o regionale. La funzione programmatica e di coordinamento dell'Ente locale più prossimo diventa quindi fattore determinante per costruire un sistema capace di valorizzare le risorse delle comunità locali e mettere a profitto le risorse pubbliche.

Con la partecipazione dell' Ambito Territoriale Valdarno all'Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu, ATS Valdarno ha ricevuto un finanziamento di Euro 710.000,00 omnicomprensivo da destinare ad investimenti e servizi

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Disciplinare regola soluzioni alloggiative temporanee da attivarsi nei casi in cui circostanze contingibili, stati di grave disagio socio-economico, condizioni psico-fisiche o importanti necessità socio-assistenziali determinino un fabbisogno abitativo al quale la persona o il nucleo familiare non è in grado di rispondere senza un adeguato supporto.

Esso si ispira alla classificazione ETHOS (sviluppata da FEANTSA, Federazione Europea delle organizzazioni che lavorano con persone senza dimora), che classifica le persone senza dimora e in grave marginalità in riferimento alla loro condizione abitativa. ETHOS individua tre aree (*fisica, sociale e giuridica*) che vanno a costituire l'abitare, in assenza delle quali è possibile indentificare quattro categorie di grave esclusione abitativa: 1. persone senza tetto, che vivono in strada o che ricorrono a dormitori; 2. persone prive di una casa ospiti in strutture per senza fissa dimora, immigrati, richiedenti asilo, rifugiati, in dimissione da istituzioni; 3. persone che vivono in condizione di insicurezza abitativa (sistemazioni non garantite, mancanza di contratto di affitto, rischio di perdita dell'alloggio, rischio di violenza domestica); 4. persone che vivono in condizioni abitative inadeguate (abitazioni non rispondenti agli standard abitativi comuni, alloggi improvvisi, condizioni di estremo affollamento).

Tutte e quattro le categorie indicano l'assenza di una vera abitazione.

2. La Conferenza dei Sindaci del Valdarno intende attivare pertanto i propri interventi per offrire risposte in caso di emergenza abitativa al fine di prevenire o contenere forme di esclusione sociale e l'acuirsi del disagio o delle difficoltà dei cittadini attraverso l'assegnazione di **Alloggi destinati all' HOUSING FIRST**

3. Gli alloggi di Housing First (HF) prevedono l'inserimento in alloggi in condivisione di persone senza dimora con problematiche di salute mentale, dipendenze o condizioni di grave disagio

socio-abitativo, spesso segnate da anni di vita in strada e da compromissioni fisiche e psichiche, per le quali l'ingresso in un'abitazione rappresenta il primo passo verso la ricostruzione di una dimensione personale e relazionale più equilibrata. Rientrano altresì tra i beneficiari nuclei familiari caratterizzati da difficoltà nel raggiungere un'autonomia economica e abitativa, precarietà occupazionale, fragilità dei tessuti relazionali, sia parentali che professionali, difficoltà di integrazione multiculturale, carenza nei bisogni di cura.

Gli interventi di Housing First si caratterizzano per l'integrazione di due principi fondamentali: l'accesso rapido alla casa come diritto primario, poiché solo la disponibilità di un'abitazione dignitosa e continuativa consente alla persona di stabilizzare la propria condizione, recuperare benessere e attivare le risorse necessarie al cambiamento, e la presa in carico personalizzata secondo il modello del case management, che assicura un supporto continuativo e coordinato finalizzato all'integrazione e alla fuoriuscita dal circuito dell'accoglienza o all'accesso a misure strutturali di sostegno abitativo.

4. I beneficiari del progetto rimangono iscritti anagraficamente nel Comune di provenienza, in quanto per le caratteristiche degli alloggi destinati all'Housing First questi non possono costituire in nessun caso la loro dimora abituale.

I beneficiari in possesso di iscrizione anagrafica in un Comune e che comunque siano nell'impossibilità di mantenere l'iscrizione medesima presso l'attuale indirizzo, verranno iscritti come persone senza fissa dimora nella via fittizia del Comune di provenienza.

Questo ha come finalità quello di rendere pienamente fruibile il diritto all'iscrizione anagrafica, da cui normativamente discende la possibilità di fruire di servizi essenziali connessi ad ulteriori diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad esempio, l'accesso ai servizi socio-assistenziali e sanitari.

5. Il servizio sociale professionale del Comune di residenza monitora l'intervento in corso tramite l'assistente sociale titolare del caso, che può proporre modifiche o adeguamenti al progetto personalizzato. Il nucleo resta in carico al servizio sociale professionale competente per tutta la durata dell'intervento.

6. La disciplina specifica, condizioni, requisiti, modalità di accesso e quant'altro sono contenute nel presente regolamento.

Articolo 2.

La governance del sistema di Inclusione e accoglienza

1. Il presente regolamento, per la sua capacità di incidere nelle situazioni di maggior fragilità della comunità legate all'insorgere di importanti fabbisogni abitativi, si fonda sul raccordo costante tra tutte le componenti interessate: istituzionali, professionali, pubbliche e private. In ossequio al principio di sussidiarietà, sono promossi la partecipazione e condivisione con i soggetti territoriali del Terzo Settore che operano in ambito inclusione sociale, povertà, marginalità e interventi di housing sociale ed il forte raccordo con, con l'azienda ASL Toscana Sud Est, ed altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 3

Tipologia strutture per l' Housing First

1. Gli alloggi a disposizione per l'Housing First sono collocati sia nel Comune di Loro Ciuffenna che nel Comune di Cavriglia e presentano le seguenti caratteristiche:

indirizzo	Posti letto MAX	n. max di ospiti
Loro Ciuffenna Via Berlinguer n.2 frazione San Giustino Valdarno	3	3
Loro Ciuffenna Via Berlinguer n.2 frazione San Giustino Valdarno	3	3
Cavriglia -via Attilio Sassi	3	3
Cavriglia - Vacchereccia	3	3
Cavriglia -via Ponte di Sasso	3	3

2. L'elenco delle strutture per l' Housing First ha carattere temporaneo e potrà essere aggiornato e modificato senza bisogno di ulteriore atto di approvazione.

Articolo 4 Assegnazione degli alloggi

1. Gli alloggi di Housing First prevedono l'inserimento in alloggi di nuclei familiari di persone senza dimora o gravemente svantaggiate, non croniche, che vivono situazioni di grave deprivazione, e possono essere inseriti in percorsi "guidati" o "accompagnati" per cercare di risolvere o migliorare la propria situazione di grave marginalità, attraverso percorsi di formazione/reinserimento nel mondo del lavoro e sul reperimento di risorse formali e informali sul territorio. L'obiettivo è rendere la persona nel breve – medio periodo in grado di ricollocarsi nel mondo del lavoro e di reperire un alloggio in autonomia.
2. Considerate le caratteristiche degli alloggi, questi sono destinati a nuclei composti da coppie e/o monogenitoriali con un solo figlio
3. L'assegnazione degli alloggi di emergenza abitativa della Conferenza avviene tramite accesso in apposita graduatoria, sulla base di punteggi, da valutarsi da parte della Commissione di cui all'art.5.
4. L'assegnazione degli alloggi avviene in seguito ad istanza di parte ed è disposta con atto del Comune proprietario degli alloggi.

Articolo 5 La Commissione tecnica zonale del Progetto Housing First

1. La Commissione Progetto Housing First è formata dall'Ufficio Inclusione, integrata dall'Assistente sociale del Comune di Cavriglia in qualità di Ente capofila del progetto e dall'assistente sociale titolare del caso.
2. La Commissione svolge i seguenti compiti:
 - attribuisce i punteggi per la formazione della graduatoria sulla base dei criteri di assegnazione;
 - stabilisce la durata degli interventi, decide in merito ai rinnovi o proroghe degli interventi attivati.

- può proporre modifiche all'intervento in corso, sulla base di mutate condizione del nucleo familiare, risultanti da documentazione e/o da relazione del servizio sociale professionale;
- tutto quanto non qui espressamente elencato ma risultante dai singoli articoli di cui al presente regolamento.

Articolo 6

Controlli e valutazione della situazione economica

1. Le istanze per accedere al sistema sono presentate, di norma, tramite dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il Servizio Sociale del comune di residenza procederà a idonei controlli prima di inoltrare l'istanza alla Commissione per l'ammissione alle graduatorie. Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000), qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante non è ammesso in graduatoria o alle altre forme di sostegno. Se il dichiarante è già presente in graduatoria decade dalla stessa, e decade altresì dagli altri benefici ottenuti, per effetto dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.
2. Il grave disagio socio-economico è accertato mediante la valutazione della situazione attuale del richiedente o beneficiario, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata o acquisita d'ufficio. Si considera grave disagio economico quando, dalla situazione attuale e concreta del nucleo familiare, risulti l'indisponibilità di risorse di qualsiasi tipo sufficienti a garantire una sistemazione alloggiativa, tenendo conto che, con riferimento ad ISEE con valori pari al minimo INPS, la spesa per un alloggio adeguato a carico del nucleo familiare non debba incidere più del 30% delle entrate economiche dello stesso.
3. La graduatoria di utilizzo autorizzato è formata in base ai seguenti punteggi. I punteggi dei criteri oggettivi/processuali sono tra loro alternativi, anche i sotto punteggi dei criteri economici sono alternativi e non cumulabili tra loro:

criteri oggettivi/processuali	Sfratti esecutivi non prorogabili inseriti in appositi elenchi dell'esecuzione con la forza pubblica intimati per morosità incolpevole.	p.5
criteri oggettivi/processuali	Sfratti esecutivi non prorogabili inseriti n appositi elenchi dell'esecuzione con la forza pubblica intimati per finita locazione	p.3
criteri oggettivi/processuali	Provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comporti il rilascio di alloggio di proprietà del nucleo familiare per mancato pagamento quote di mutuo incolpevole	p.5
criteri oggettivi/processuali	Provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comporti il rilascio di alloggio di proprietà del nucleo familiare per morosità incolpevole	p. 5
criteri oggettivi/stati contingibili	Pubbliche calamità	p. 4
criteri oggettivi/stati contingibili	Situazioni emergenziali accertate con ordinanza	p. 4

critéri oggettivi/stati contingibili	Grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato	p. 3
critéri oggettivi/stati contingibili	Provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio	p. 2
critéri oggettivi/stati contingibili	Presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un soggetto portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello sociosanitario	p. 2
critéri oggettivi/stati contingibili	Verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio.	p. 1
Criteri economici	ISEE sotto il minimo INPS p. 0,5 ISEE sopra il minimo INPS e fino a 12.000 E. P. 2 ISEE Da 12.0001 Euro fino a 15.000,00 E. P. 1. ISEE da 15.000,01 fino a 16.500,00 E. P. 0,5	Fino a p.2

4. La commissione Progetto Housing First assegna i punteggi al fine di determinare l'ordine in graduatoria delle domande presentate. La graduatoria è aggiornata periodicamente, almeno ogni sei mesi, integrando nella precedente graduatoria le ulteriori istanze presentate secondo il punteggio loro assegnato dalla commissione. In caso di parità nel punteggio, l'ordine di inserimento in graduatoria è determinato dalla maggior anzianità dell'istanza presentata (fa fede la data di protocollo di arrivo dell'istanza).
5. Possono essere ripresentate istanze da persone già in graduatoria, in caso di variazione dei requisiti precedentemente dichiarati. In tal caso, l'anzianità della domanda corrisponde a quella della nuova istanza presentata.

Articolo 7

Assegnazione temporanea alloggi per Emergenza abitativa

1. L'assegnazione ai beneficiari avviene tramite graduatoria.
2. L'ammissione in graduatorio avviene in seguito ad istanza di parte. La Commissione Progetto Housing First, dopo istruttoria amministrativa, attribuisce i punteggi in caso di graduatoria stabilendo l'ordine di assegnazione tra le domande pervenute.
3. La Commissione Progetto Housing First approva inoltre un progetto personalizzato, ne stabilisce la durata per un minimo di 12 mesi e un massimo di 24, le modalità di assegnazione e quant'altro necessario per assicurarne l'attivazione.
4. Gli alloggi sono assegnati al richiedente in base alla disponibilità, alla posizione in graduatoria, tenendo conto dell'adeguatezza degli spazi rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare.
5. La mancata accettazione della proposta di alloggio, non supportata da adeguata e documentata motivazione, comporta la decadenza dalla graduatoria. Nuova domanda non potrà essere ripresentata prima di 12 mesi.
6. Eventuali ulteriori requisiti di permanenza, controlli, esclusioni e quant'altro non qui riportato, relativo a questa tipologia di assegnazione, saranno contenuti nel progetto.

Art. 8

Norme comuni

1. Il servizio sociale professionale monitora l'intervento in corso tramite l'assistente sociale titolare del caso, che può proporre modifiche o adeguamenti al progetto personalizzato. Il nucleo resta in carico al servizio sociale professionale competente per tutta la durata dell'intervento.
2. Nell'istanza sono indicati i soggetti appartenenti al nucleo familiare destinatari del godimento del bene immobile. In caso di assegnazione di alloggio, eventuali variazioni del nucleo familiare in aumento, non riconducibili a nuove nascite, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Commissione Progetto Housing First, pena la decadenza dell'assegnazione.
3. In caso di rigetto dell'istanza da parte della Commissione Progetto Housing First è possibile presentare nuova domanda di accesso alla graduatoria o gli altri interventi, non prima di mesi 6 e purché siano variate le condizioni che hanno determinato il rigetto. Le persone già presenti in graduatoria i cui requisiti dovessero variare, deve ripresentare quanto prima istanza per l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria.

4. L'assegnazione dell'alloggio avviene tramite atto del Comune proprietario dell'immobile, tenendo conto del numero dei vani degli alloggi disponibili in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.
5. L'assegnazione è subordinata alla sottoscrizione da parte del beneficiario, entro 30 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di accoglimento dell'istanza, dell'apposito foglio patti e condizioni che definisce gli obblighi del beneficiario, le modalità e le condizioni dell'assegnazione, nonché i motivi di decadenza e revoca. La mancata sottoscrizione entro tale termine, non adeguatamente giustificata, equivale a rinuncia dell'intervento.
6. Nei casi di rinuncia del richiedente all'intervento individuato, una nuova istanza per l'inserimento nel sistema di cui alla presente parte II non potrà essere ripresentata dallo stesso richiedente e dai componenti del suo nucleo familiare prima di 12 mesi dalla data della rinuncia.
7. Entro 30 giorni dall'accettazione a notifica dell'assegnazione, il beneficiario deve risiedere stabilmente nell'alloggio, pena la decadenza dell'assegnazione.
8. Il nucleo deve risiedere e abitare stabilmente nell'alloggio per almeno undici dodicesimi l'anno per l'intera durata del progetto di inserimento. Nel caso di nuclei familiari composti da una sola persona o da due persone in presenza di documentata assistenza continua, sono escluse dal conteggio le assenze dovute a ricoveri ospedalieri o inserimenti temporanei in strutture socio- sanitarie disposte dai servizi competenti.
9. L'alloggio deve essere utilizzato esclusivamente dal nucleo familiare beneficiario, la cui composizione è riportata nell'atto di assegnazione. Non possono essere ospitate terze persone, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, pena la decadenza dell'assegnazione. I beneficiari sono tenuti a chiedere preventiva autorizzazione anche in caso di ospitalità temporanea, superiore a 48 ore, di altre persone, non ricomprese nell'atto di assegnazione.
10. L'assegnatario ha l'obbligo di presentare la domanda per l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica ad ogni bando utile, pena la decadenza dall'assegnazione.

Articolo 9

Obblighi dei beneficiari

1. Per gli alloggi di cui al presente disciplinare la Commissione si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi in tutti i locali dell'alloggio, attraverso incaricati, senza alcun obbligo di preavviso, per verificare lo stato di conservazione e/o manutenzione dell'immobile. In caso di immotivato diniego al momento della richiesta d'accesso la Commissione potrà richiedere, ove ritenga necessario, l'intervento della Polizia Municipale competente per territorio. Dopo il primo diniego è trasmessa diffida scritta al soggetto interessato e successivamente al secondo immotivato diniego, la Commissione procede alla decadenza dell'atto di assegnazione.
2. L'assegnatario ha l'obbligo di utilizzare l'alloggio e tutti i beni mobili in esso presenti con ogni cura e diligenza e conformemente alla loro destinazione, e risponde in solido, con tutti i componenti del nucleo familiare, di tutti i danni all'alloggio, ai mobili, al fabbricato e sue pertinenze causati dallo stesso, da un componente il suo nucleo familiare o da persona dallo stesso ammessa, anche solo temporaneamente, all'uso dell'alloggio.
3. Il beneficiario e il suo nucleo familiare devono rispettare le norme del vivere civile e della normale convivenza, pena la decadenza dall'atto di assegnazione per i casi di particolare gravità

o che hanno comportato danni a persone o cose.

4. Il beneficiario deve provvedere direttamente al pagamento delle spese inerenti: il canone, le utenze domestiche, la Tari, ove presenti, le spese condominiali e le utenze comuni.
5. Il beneficiario ha l'obbligo di rilasciare tempestivamente l'immobile alla scadenza dell'atto di assegnazione, o in ipotesi di revoca o decadenza dallo stesso, come specificato nel presente regolamento.

Articolo 10

Durata dell'assegnazione

1. Per gli alloggi di cui al presente disciplinare la durata massima della prima assegnazione è 24 mesi, e può essere rinnovata esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che hanno determinato la sistemazione provvisoria e, comunque, fino ad un termine massimo di 12 mesi. Entro tali parametri, la durata dell'assegnazione è stabilita dalla Commissione Tecnica zonale del Progetto Housing First in base alla situazione del nucleo familiare.
2. La durata dell'assegnazione per gli alloggi, permane finché perdurino le esigenze che hanno determinato la loro speciale destinazione ed è stabilita dal progetto. Entro tali parametri, la durata dell'assegnazione è stabilita dalla Commissione Progetto Housing First in base alla situazione del nucleo familiare.
3. L'istanza di rinnovo, per entrambe le casistiche di cui ai commi 1 e 2, deve essere presentata dal beneficiario all'ufficio amministrativo almeno 60 giorni prima dalla scadenza dell'atto di assegnazione, e deve essere corredata da relazione della assistente sociale titolare del caso. La Commissione si esprime in merito al rinnovo, oppure stabilisce il termine delle misure di accoglienza o l'accesso alle altre misure del presente disciplinare sussistendone i requisiti e i presupposti.
4. Alla scadenza dell'assegnazione, l'immobile deve essere lasciato libero entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno di validità dell'assegnazione.
5. Successivamente alla scadenza di cui al comma 4, in caso di inottemperanza dell'assegnatario, viene disposto, con atto dirigenziale, il rilascio dell'immobile occupato senza titolo, secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 37 della L.R.T. 2/2019. La Commissione si avvale della Polizia Municipale competente per territorio per ottenere il rilascio dell'immobile occupato senza titolo.

Articolo 11

Modalità di consegna e rilascio degli alloggi

1. Gli alloggi sono consegnati allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Contestualmente alla consegna dell'alloggio viene redatto e firmato dal beneficiario un "verbale di consegna" dell'immobile, con allegato l'inventario dei beni mobili presenti nell'appartamento e lo stato di conservazione degli stessi.
2. Al momento del rilascio dell'immobile viene redatto e controfirmato dal beneficiario e dall'incaricato dall'amministrazione comunale il "verbale di rilascio" dell'immobile. Al verbale è allegato l'inventario dei beni mobili presenti all'interno e lo stato di conservazione degli stessi.

3. Il beneficiario risponde dei danni causati sia all'appartamento che ai beni mobili presenti nello stesso per come emergenti dai verbali e non dovuti al normale deterioramento d'uso.
4. Dato il carattere temporaneo dell'assegnazione di norma non si procede con cambio dell'alloggio. Con atto dirigenziale, sono possibili eccezioni solo in caso di sopravvenuti e documentati motivi di salute, per motivi di ordine e sicurezza pubblica o gravi motivi documentati.

Articolo 12

Canone per gli alloggi

Dal momento dell'ingresso negli immobili, ciascun ospite è tenuto al pagamento di una quota mensile di compartecipazione, frazionabile in base al giorno d'ingresso negli immobili, nelle seguenti modalità:

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| € 50,00 mensili | Adulti (maggiori di anni 18) |
| € 25,00 mensili | Minori di anni 18 |

Le quote sopra descritte potrebbero essere ridotte a seguito della valutazione della condizione economica del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di riferimento.

La quota compartecipativa e la caparra saranno corrisposte all'Ente proprietario dell'alloggio tramite PagoPA emesso mensilmente. L'ospite dovrà provvedere al pagamento entro i 15 giorni successivi all'emissione del bollettino.

Il mancato versamento di due quote consecutive o di tre quote non consecutive, comporta la perdita del diritto all'ospitalità.

Qualora la perdita di reddito familiare determini l'impossibilità di provvedere al pagamento della compartecipazione, l'ospite si impegna a darne immediata comunicazione ai referenti. In tali casi l'Ente si impegna a valutare la specificità della situazione.

Articolo 13

Manutenzione degli alloggi

1. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei Comuni proprietari degli alloggi. L'assegnatario ha il dovere di segnalare ogni possibile situazione nell'alloggio o nelle parti comuni dalla quale possano derivare danni all'alloggio o che rende necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Articolo 14

Condizioni risolutive dell'assegnazione

1. La decadenza e la revoca dell'assegnazione temporanea dell'immobile sono disposte con atto del Comune proprietario dell'immobile, comunicato all'interessato ai sensi di legge.
2. L'assegnazione è sempre revocabile, per esigenze di pubblico interesse, con atto motivato e con preavviso non inferiore a un mese.

Articolo 15 Decadenza

1. La decadenza dell'assegnazione temporanea dell'alloggio è disposta qualora siano accertate una o più delle seguenti condizioni, vale a dire quando il nucleo familiare beneficiario:
 - a) non sia più in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare per la permanenza;
 - b) non prenda possesso e risieda stabilmente nell'alloggio entro venti giorni dalla comunicazione della concessione;
 - c) muti la destinazione d'uso dell'alloggio durante la durata concessione;
 - d) non abbia provveduto alla sottoscrizione entro i termini di cui al presente disciplinare dell'apposito foglio patti e condizioni e del provvedimento di concessione;
 - e) non abbia presentato la domanda per l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica ad ogni al primo bando utile;
 - f) abbia ospitato, senza autorizzazione, per un tempo superiore a 48 ore persone non ricomprese nella assegnazione;
 - g) abbia ceduto del tutto o in parte l'alloggio concesso a terzi esclusi dalla concessione;
 - h) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite e in contrasto con i regolamenti comunali;
 - i) sia moroso da almeno 6 mesi nel pagamento del canone e/o delle spese condominiali e di eventuali consumi e utenze;
 - j) ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
 - k) abbia prodotto danni all'appartamento o ai beni mobili presenti nello stesso;
 - l) non abbia presentato la dichiarazione ISEE annuale da effettuare entro il mese di marzo di ogni anno;
 - m) non rispetti gli impegni assunti nel patto di inclusione sottoscritto;
 - n) abbia eseguito opere abusive, fatta salva la rimozione dell'abuso nei termini fissati dal Comune;
 - o) si sia reso inadempiente, senza giustificati motivi, rispetto alla richiesta di informazioni e documentazione per l'accertamento della situazione economica e reddituale degli altri requisiti per la permanenza;
 - p) contravvenga ad altre disposizioni contenute nel presente disciplinare per le quali sia prevista la decadenza.

Articolo 16

Revoca

1. L'assegnazione temporanea dell'alloggio viene revocata previo accertamento delle seguenti fattispecie quando il nucleo familiare beneficiario abbia ottenuto la concessione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultanti false, anche se successivamente alla rettifica delle stesse risulti in possesso dei requisiti previsti;
2. L'Amministrazione Comunale procede, in tali casi, alle azioni previste dalla legge, anche ai fini del recupero del beneficio impropriamente goduto dal concessionario.

Articolo 17

Situazioni di morosità e contributi per morosità incolpevole

1. In caso di morosità nel pagamento dei canoni ed eventuali spese condominiali dovuti per

l'utilizzo dell'alloggio, è possibile richiedere il rateizzo, fino a 72 mensilità. In tal caso non si attiva la decadenza dell'assegnazione. In caso di avvio del procedimento di decadenza per la sola morosità, il pagamento della somma dovuta può comunque avvenire entro il termine fissato per il rilascio dell'alloggio. In tal caso il pagamento ha effetto sanante ed il provvedimento di decadenza può essere revocato.

- 2.** I componenti il nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio assegnato.